



COMUNE DI PORTALBERA

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 29/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025 E DELLE RELATIVE SCADENZE DELLE RATE DI PAGAMENTO.

L'anno **2025** il giorno **29** del mese di **Aprile** alle ore 18.30 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Gramegna Maurizio	SI	Cobianchi Milani Manuel	SI
Magnani Gianpiero	SI	Strozzi Chiara	SI
Scanarotti Sara	NO	Pernice Mauro	SI
Valizia Claudio	NO	Frigo Luciano Angelo	SI
Siviero Rina Franca	SI		
Vercesi Nicole	SI		
Bensi Lucia	SI		

Presenti : 9 Assenti : 2

Partecipa il Segretario Comunale, Gian Luca Muttarini.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Gramegna Maurizio.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025 E DELLE RELATIVE SCADENZE DELLE RATE DI PAGAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) stabilisce: "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

PRESO ATTO CHE l'art. 3/comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 - convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022 - ha disposto la proroga dei termini di approvazione dei piani finanziari rifiuti e Tari, a decorrere dall'anno 2022, al 30 aprile di ciascun anno in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO che il Comune di Portalbera, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore (PEC prot.n. 1592 del 18.04.2025) il PIANO TARIFFARIO TARI 2025 ai sensi dell'art. 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF;

VISTI:

l'art. 1/ cc. 639-703 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI - tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

l'art. 1/ c. 738 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO che è stata APPROVATA la deliberazione di Consiglio n. 4 del 23.04.2024 (dichiarata immediatamente eseguibile) ad oggetto: "Approvazione Piano Finanziario (PEF) 2024- 2025 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 per cui - nel piano tariffario Tari 2025 - risulta un importo complessivo di € 248.198,00, di cui € 226.545,00 per Costi Variabili ed € 21.653,00 per Costi Fissi;

COMUNE DI: PORTALBERA
Piano tariffario T.A.R.I. anno d'imposta 2025

mercoledì 19 febbraio 2025
14:11:17

Prospetto di calcolo delle tariffe

Costi variabili:	226.545,00
Costi fissi:	21.653,00
Totale costi	248.198,00
Quantità rifiuti raccolta KG:	894.870

Entrate da tariffa puntuale:	0,00
Entrate tariffarie Dpr 158/99	248.198,00

CONSIDERATO CHE il Piano Tariffario per l'anno 2025 predisposto dal Comune di Portalbera ha lo scopo di fornire i dati utili ai fini della determinazione della tariffa rifiuti per l'anno 2025;

RICEVUTA - con nota nr 1033 del 07.03.2024 - da BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L. la comunicazione avente ad oggetto "BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L. - 07/03/2024 - 0001346 REVISIONE OBBLIGATORIA PEF 2024-2025" con tutti gli allegati al PEF 2024-2025;

RICORDATO CHE la TARI:

assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677 L.147/2013);

deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654 L. 147/2013);

fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 comma 666;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2023;

VISTO pure l'art. 1/comma 527 della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani;

CONSIDERATO ALTRESI':

che il suddetto PEF 2024-2025 venne predisposto in conformità al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

che lo stesso tiene conto dell'articolo 1/c. 653 della L. 147/2013 e s.m.i., il quale prevede "A partire dal 2018, (poi rinviato al 2019), nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard" e che – a tal fine - sono state verificate le risultanze dei fabbisogni standard e si rileva che, i costi sostenuti dal Comune di Portalbera, rientrano nei limiti nel costo standard complessivo;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116, con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

VISTI i coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati come risultano dal Piano Tariffario predisposto;

VISTE le categorie delle utenze non domestiche come classificate nel Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;

VISTE le tariffe relative alle utenze domestiche e quelle relative alle utenze non domestiche come risultano nell'allegato piano;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

SULLA scorta di pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi art. 49 D. Lgs 267/2000;

Con voti: n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti essendo n. 9 i consiglieri presenti e n. 11 i consiglieri votanti

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** per l'anno 2025 il Piano tariffario TARI 2025 relative alle utenze domestiche e non domestiche allegato alla presente deliberazione:

Distribuzione dei costi						
	Quantità rifiuti	Percentuale	Costi fissi	Costi variabili	Totali	Percentuale
Utene domestiche:	759.682	84,89%	18.382,00	192.321,00	210.703,00	84,89%
Utene non domestiche:	135.188	15,11%	3.271,00	34.224,00	37.495,00	15,11%
Totale:	894.870	100,00%	21.653,00	226.545,00	248.198,00	100,00%

2) **DI STABILIRE**, relativamente alle tariffe TARI 2024, le seguenti scadenze di pagamento:

- **1^ acconto TARI 2025: 31 maggio 2025;**

- **Saldo TARI 2025: 30 novembre 2025;**

3) **DI PREVEDERE** in € **248.198,00** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario (PEF) 2024;

4) **DI DARE ATTO** CHE l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19/comma 7 del D.lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

5) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13/comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267

Con voti: n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti essendo n. 9 i consiglieri presenti e n. 11 i consiglieri votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 8**

Ufficio Proponente: **Ufficio Struttura 1**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025 E DELLE RELATIVE SCADENZE DELLE RATE DI PAGAMENTO.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Struttura 1)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/04/2025

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Paola Lombardo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Paola Lombardo

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
GRAMEGNA MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIAN LUCA MUTTARINI